

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI** E VERSO DIPENDENTI
[CIG N. 8476166176]

DEFINIZIONI

- **assicurazione** :il contratto di assicurazione
- **polizza** :il documento che prova l'assicurazione
- **contraente** :il soggetto che stipula l'assicurazione
- **assicurato** :il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **società** :l'impresa assicuratrice
- **premio** :la somma dovuta alla società
- **rischio**:la probabilità che si verifichi il sinistro
- **sinistro** :il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **indennizzo** :la somma dovuta dalla società in caso di sinistro
- **cose**:sia gli oggetti materiali sia gli animali
- **scoperto**:parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
- **franchigia**:parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato

CONDIZIONI GENERALI

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo in cui il Contraente e/o l'Assicurato sia in corso all'atto della stipulazione della presente assicurazione e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso.

Resta inoltre convenuto che il Contraente e/o Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare i danni provocati e/o accaduti.

2. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre assicurazioni e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

3. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della polizza. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art. 1901 del Codice Civile.

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. VARIE

La firma del presente capitolato impegna la Società concorrente a sottostare all'impegno assunto, mentre vincola il Contraente al momento della comunicazione di incarico del contratto di assicurazione, dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

6. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Resta comunque inteso che l'eventuale mancata comunicazione che non sia frutto di dolo, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga all'art. 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stessa.

7. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

9. DENUNCE SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve **darne avviso scritto entro 15 giorni lavorativi** da quando ne ha avuto conoscenza il Settore Comunale competente.

A tal fine, all'atto di stipula della polizza, verrà data comunicazione dell'Ufficio Comunale al quale far riferimento per ogni corrispondenza, nonché del nominativo del dipendente addetto alla gestione dei sinistri.

La Società dovrà fornire all'Ufficio Comunale competente l'indirizzo al quale inoltrare ogni eventuale corrispondenza ed al quale inviare la denuncia di sinistro.

10. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, **esclusa** ogni responsabilità solidale.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche per loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

12. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo come presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, **verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato** su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le vigenti norme di legge.

14. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente gara, nonché per le controversie fra il Contraente e/o l'Assicurato e la Società, è competente esclusivamente il Foro dove ha la sede il Contraente.

15. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno **31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle ore 24.00 del giorno **31.12.2022**. Il

contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale.

Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

16. REGOLAZIONE PREMIO

Il premio è convenuto in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed e' regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, **fermo il premio minimo stabilito nell'80% del premio anticipato**. Entro i 120 giorni successivi alla scadenza annuale il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società calcola il conguaglio di premio.

Il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento del conguaglio entro 90 giorni dalla data di ricezione del documento da parte della Società.

Il mancato adempimento di uno degli obblighi suddetti non comporterà mai la sospensione della garanzia **se non trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della sospensione** stessa inviata per raccomandata dalla Società al Contraente.

L'elemento preso come base per la regolazione del premio è il **consuntivo retribuzioni lorde erogate**, determinato con riferimento all'ammontare lordo annuo assoggettato ai fini pensionistici I.N.P.D.A.P.

17. GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato e' tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro un limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

18. SITUAZIONE SINISTRI

La Società assicuratrice si impegna ad inviare, su richiesta del Contraente, l'elenco dei sinistri denunciati con l'indicazione del relativo stato e gli eventuali importi liquidati o riservati.

19. OPERATIVITA' CAUZIONE DEFINITIVA

Nei casi di inadempienze contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

20. RITENUTA DI GARANZIA

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la dichiarazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle amministrazioni competenti.

CONDIZIONI DI POLIZZA

MASSIMALI ASSICURATI per la Responsabilità Civile verso Terzi

Euro 7.000.000,00 per ogni sinistro
Euro 7.000.000,00 per persona
Euro 7.000.000,00 per danni a cose e/o animali

MASSIMALI ASSICURATI per la Responsabilità verso i prestatori di lavoro

Euro 2.600.000,00 per ogni sinistro con il limite di
Euro 1.500.000,00 per persona

Nel caso il sinistro interessi contemporaneamente entrambe le garanzie R.C.T. e R.C.O. il limite massimo di esborso rimane comunque fissato in Euro 7.000.000,00.

PREVENTIVO retribuzioni presunte annue lorde **Euro 1.437.906,50** (dato consuntivo riferito all'anno 2019).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

1. OGGETTO DELLA GARANZIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali stabiliti, di quanto questi, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio di attività, da competenze istituzionalmente previste, ovvero consentite, trasferite o delegate da leggi, regolamenti ed atti amministrativi e, comunque, da atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o di servizi. L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Fermo quanto sopra, si indica, esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo, **che nell'oggetto della garanzia sono annoverate** anche le seguenti attività derivanti:

- dalla proprietà, manutenzione e gestione di strade, piazze, terreni, ponti e canali, parcheggi e aree comunali, compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o terzi (**esclusi** i danni da furto);
- dalla proprietà e/o gestione di discariche di inerti;
- dalla proprietà e manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere, mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere, di lavori, di macchine, impianti e/o attrezzi e depositi di materiali.
- dalla proprietà e manutenzione e funzionamento di parchi, giardini, boschi, piante, alberi ad alto fusto, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- dalla organizzazione, gestione e partecipazione di spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, **esclusi** comunque i danni derivanti dall'uso di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;
- dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi;
- dalla organizzazione e/o gestione di scuole di qualsiasi grado (asili, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, professionali e serali), corsi di istruzione professionale, doposcuola, colonie estive - invernali ed elioterapiche, soggiorni climatici, centri per disabili, compresi servizio di trasporto con mezzi comunali e servizio di refezione;
- dalla sorveglianza dei bambini/alunni/studenti effettuata all'interno di edifici scolastici di proprietà del Comune e/o comunque dallo stesso gestiti;

- per le attività delle squadre Antincendio, Pronto Soccorso e Protezione Civile organizzate e coordinate dal Contraente ove si verifichi l'esistenza del servizio, compresa la responsabilità personale dei sanitari e/o del personale ausiliario addetto al servizio;
- dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani, dalla proprietà e gestione di altri ricoveri per animali, nonché per la custodia di animali in dotazione ai giardini pubblici;
- dalla proprietà e/o conduzione a qualsiasi titolo di fabbricati o loro pertinenze compresi impianti, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati; l'assicurazione risponde dei danni cagionati ai locali stessi;
- dalla committenza di lavori ceduti in appalto o di servizi affidati e svolti da ditte o da persone non in rapporto di dipendenza con il Contraente, ivi comprese le responsabilità afferenti il D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
- dalla committenza ai sensi dell'art. 2049 del c.c. di incarichi, lavori, servizi eseguiti da terzi;
- la garanzia si intende inoltre operante in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori da parte di persone incaricate dall'assicurato, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, di farmacie, anche se affidati a terzi;
- dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, altalene, giostre e simili) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale;
- dalla proprietà ed uso di mezzi meccanici in genere, compresi i veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile della circolazione;
- da operazioni di carico e scarico, consegna, prelievo e rifornimento;
- dalle competenze in materia di servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale che lo stesso debba erogare, anche presso il domicilio degli assistiti, con suo personale e/o collaboratori anche convenzionati, compresi i danni che gli operatori possono provocare alle cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- dalle competenze in materia di assistenza ai minori compresa la R.C. personale dei minori in affidamento e la R.C. delle famiglie affidatarie;
- dalla proprietà e manutenzione:
 - o di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;

- della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture o intasamenti di tubazioni e/o condutture;
- dall'erogazione e distribuzione di gas metano, energia elettrica, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature, cabine di decompressione, cabine elettriche;
- da lavori di pulizia, manutenzione in genere, scavi, posa in opera di impianti e/o tubature;
- dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere, **esclusi** comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore; la garanzia comprende inoltre:
 - la gestione degli eco-centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- da servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani;
- dall'esistenza di antenne radiotelevisive, da recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata;
- da tutti i pubblici servizi gestiti in economia dall'Amministrazione Comunale, compresi quelli di assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori e impianti sportivi in genere; la garanzia non comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dall'esercizio delle attività attribuite per legge alle U.S.L. e/o alle Aziende municipalizzate;
- da responsabilità afferenti il D. Lgs. 626/94 e s.m.i.;
- dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio.

2. VALIDITÀ TERRITORIALE

La validità della presente polizza è estesa ai danni verificatisi nel mondo intero.

3. PERSONE CONSIDERATE TERZE

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza, vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, **con la sola esclusione del Sindaco** quale legale rappresentante dell'Ente.

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, fornitori, clienti, consulenti, collaboratori e chiunque in via occasionale possa partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

La garanzia vale per la responsabilità civile personale di **quadri, dirigenti, Segretario Comunale,**

Direttore Generale e dipendenti lavoratori subordinati del Contraente, nonché assistenti sociali, istruttori sportivi, obiettori di coscienza, lavoratori socialmente utili, e chiunque collabori a qualsiasi titolo con il Comune, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia R.C.T.

4. RISCHI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. **non comprende i danni:**

- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprietà ed uso di unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili;
- da furto tranne ciò che è previsto dalle estensioni diverse alla voce "cose consegnate e in custodia";
- conseguenti a:
 - interruzioni, impoverimento, deviazione di sorgenti e di corsi d'acqua;
 - alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivante da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili a sensi di legge;
- alle opere in costruzione ed a quelle nelle quali si eseguono i lavori;
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.

5. LIMITAZIONI ED ESTENSIONI DIVERSE

a. Franchigia

Su ogni indennizzo liquidato a termini di polizza verrà applicata **una franchigia fissa ed assoluta di Euro 500,00** che resterà a carico dell'Ente Contraente. Per ogni anno assicurativo in nessun caso rimarrà a carico dell'Ente Contraente somma superiore ad **Euro 5.000,00, indipendentemente dal numero dei sinistri.**

L'Ente Contraente si impegna a rimborsare alla Società in sede di regolazione premio (art. 16 delle condizioni generali), previa esibizione di esaustiva documentazione degli avvenuti indennizzi, la somma delle franchigie dovute per il periodo assicurativo di riferimento.

b. Inquinamento accidentale

La garanzia è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale estensione di garanzia è prestata **con lo scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00** e col massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

c. Danni a cose di terzi (Causale Incendio)

La garanzia si intende prestata per i danni a terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio **per un massimo di Euro 200.000,00 per sinistro** e per anno assicurativo.

d. Fabbricati

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
- da stillicidio;
- rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture.

e. Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia è estesa ai danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, con il limite di **massimo risarcimento di Euro 150.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

f. Danni a cose

La garanzia è estesa ai danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, **esclusi** beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di Euro 50.000,00** per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

g. Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia è estesa ai danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

h. Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia è estesa, nei limiti sotto precisati, ai danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata nel **limite del massimo di Euro 150.000,00 per sinistro** e per anno assicurativo.

i. Scavi, reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Questa estensione di garanzia è prestata **nel limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

j. Danni da interruzione di attività

La garanzia è estesa ai danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro

indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata **con uno scoperto del 10% per ogni sinistro** con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00, con il massimo di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

k. Responsabilità civile personale

La garanzia è estesa, nei limiti dei massimali appresso convenuti, alla Responsabilità Civile Personale, come precedentemente definita, di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente, nonché di ciascun dipendente di ogni ordine e grado dell'Assicurato. I dipendenti vengono considerati terzi tra loro.

l. Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente, delle persone delle quali il Contraente si avvalga nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, Amministratori e rappresentanti dell'Ente, degli Enti ed Associazioni senza fini di lucro con i quali il contraente collabori, nonché del segretario comunale.

m. Macchine operatrici

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni derivanti dalla proprietà e dal funzionamento delle macchine operatrici, muletti, scavatrici, carrelli e cremagliere anche se operanti in aree ad uso pubblico, ferma l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria in base alla legge n. 990 del 24.12.1969 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 973/1970. La garanzia si intende operante anche nel caso in cui alla guida si trovi una persona non munita di patente, ma di età comunque non inferiore a 16 anni. L'assicurazione non comprende danni alle persone trasportate e da cose che le persone medesime portino con se.

n. Precisazioni ulteriori

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche;
- convenzioni con Associazioni Volontaristiche;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- borsisti, tirocinanti e stagisti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie, protezione civile.

o. Responsabile del servizio protezione sicurezza

Premesso che il Contraente ha provveduto, e sta provvedendo nei termini e nei tempi previsti dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i, ad adeguare alle norme ed alle disposizioni ivi contemplate le prevenzioni contro gli infortuni o per l'igiene ambientale nonché le strutture organizzative e le risorse dedicate a tali impegni, si precisa che l'assicurazione è operante per la responsabilità civile che possa incombere al Contraente (o in sua vece anche al dipendente designato) in conseguenza della temporanea inadeguatezza delle prevenzioni e delle correlate procedure, nonché - a lavori ultimati - per incompleti interventi nella prevenzione se ciò derivi da inesatta e/o erronea interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

6. OGGETTO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, compresi i volontari e gli obiettori di coscienza.

Quindi a titolo esplicativo e non limitativo, la Società si obbliga in particolare a tenere indenne l'Assicurato:

- dall'azione di regresso che, in relazione agli eventi di cui sopra, fosse esperita dall'I.N.A.I.L. a qualunque titolo;
- delle somme eccedenti l'indennità liquidata a norme di Legge che egli sia tenuto a pagare al danneggiato od ai suoi aventi diritto;
- dall'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12/06/1984 n. 222;

Nell'assicurazione sono compresi i lavoratori flessibili di cui all'art. 36 del D.lgs./2001 e i lavoratori parasubordinati di cui agli artt. da 61 a 69bis del D.lgs. 276/2003 e coloro che prestano la loro opera a titolo di volontariato.

L'assicurazione conserva la propria operatività anche se l'assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge in quanto ciò consegua da inesatta interpretazione delle norme di Legge in materia.

7. MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per malattie direttamente o indirettamente derivanti da onde o campi elettromagnetici;
- per malattie dovute all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente. Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

8. DENUNCIA DANNI R.C.O.

Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta da parte dell'Autorità competente a norma di legge in materia di infortuni. **Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni** da quello in cui l'Assicurato **ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta**. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o

ripetere risarcimenti trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

9. ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

10. RISCHI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. non vale:

- per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- per i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

11. ESTENSIONE DI GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – R.C. PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'estensione di garanzia è prestata per n. 2 figure professionali specificatamente individuate dall'Ente ovvero:

Sig. _____

Sig. _____

L'assicurazione è prestata per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione o esecuzione di lavori pubblici eseguita dai dipendenti del Comune (art. 8 – comma sesto - Legge Regionale Veneto 07.11.2003 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni). A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia è estesa ai danni alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, solo se conseguenti a rovina totale o parziale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per il maggior costo delle varianti dovuto al manifestarsi di errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano - in tutto o in parte - la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione (art. 106 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), con il limite del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione si intende estesa ai rischi di natura professionale derivante agli assicurati che svolgono l'attività di responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della Legge Regionale Veneto 07.11.2003 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni. A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia opera per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché manifestatisi e notificati alla Società entro i 5 (cinque) anni dalla data del compimento dell'opera, fermo restando che, alla decorrenza della presente polizza, l'Assicurato non abbia ricevuto per essi alcuna richiesta di risarcimento in ordine ai comportamenti colposi per fatto ad esso imputabile.

Per quanto previsto dal presente articolo, l'Ente contraente è considerato terzo. La presente garanzia è prestata col limite di Euro 517.000,00 per ciascun sinistro e di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo. **Rimane a carico dell'Assicurato il 5% di ciascun sinistro**, con il minimo di Euro 250,00 ed il massimo di Euro 2.580,00.

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti

finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA **RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE** DEGLI ENTI LOCALI [CIG N. 8476166176]

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

- Assicurazione : il contratto di assicurazione.
- Polizza : il documento che prova l'assicurazione.
- Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Assicurato : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- Società : la Compagnia di Assicurazione.
- Premio : l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- Sinistro : la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali per le quali è prestata l'assicurazione.
- Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Perdite Patrimoniali : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla circostanza di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di

60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza stessa, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art. 1901 del Codice Civile.

Premesso che il presente contratto è stipulato sulla base di elementi variabili, il premio è convenuto in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato al 31 dicembre di ciascun anno secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base.

Per il conteggio del premio, entro 60 giorni successivi alla scadenza annuale il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società compilerà specifico atto di regolazione del premio, attivo e/o passivo che, se attivo, verrà onorato entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto documento.

Il mancato adempimento di uno degli obblighi suddetti non comporterà mai la sospensione della garanzia se non trascorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione stessa inviata per raccomandata dalla Società al Contraente.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne **avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 15 giorni lavorativi** da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 8 – Durata del contratto

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle ore **24.00 del giorno 31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle ore **24.00 del giorno 31.12.2022**. Il contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale. Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

Art. 9 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 10 – Proroga dell'assicurazione

La presente polizza non è soggetta a tacito rinnovo e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Nel caso di suo eventuale rinnovo la garanzia sarà operante ancorché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo dell'efficacia della polizza precedente.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.12 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 – Operatività cauzione definitiva

Nei casi di inadempienza contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

Art. 14 - Ritenuta di garanzia

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la dichiarazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle amministrazioni competenti.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (inteso come Amministrazione Comunale, propri amministratori e dipendenti tutti) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per **perdite patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Non sono considerati terzi l'Ente stesso, lo Stato e la Pubblica Amministrazione in genere ad eccezione degli enti aventi carattere territoriale.

Art. 2 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 3 – Limiti di indennizzo/franchigia

L'assicurazione è prestata con una **franchigia fissa di Euro 500,00** per ogni sinistro, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo. Rimane inoltre convenuto che in nessun caso la Società **pagherà importo maggiore di Euro 2.000.000,00** per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa e che coinvolgano contemporaneamente la presente polizza ed eventuali polizze individuali di amministratori e/o dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 4 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stati dell'Unione Europea.

Art. 5 – Vincolo di solidarietà

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, dei vincoli di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

Art. 6 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art. 7 – Rischi esclusi dall'assicurazione

Salvo quanto disposto nel successivo art. 8, l'assicurazione **non vale per le perdite patrimoniali**:

- a) connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- b) connesse all'assunzione e gestione del personale;

- c) conseguenti ad interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- d) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- e) derivanti da provvedimenti privi di motivazione e/o anche di un solo parere o visto obbligatorio, ove previsti dalla legge;
- f) derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto;
- g) derivanti da dolo o colpa grave degli amministratori e dipendenti dell'Assicurato;
- h) conseguenti a danni a persone (morte, lesioni personali) o danneggiamenti a cose;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- l) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, conseguenti a danno ambientale;
- n) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché da responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge;
- o) derivanti dall'attività di Consigliere di Amministrazione, di Sindaco o Revisore Contabile, di Società o Enti aventi natura economica;
- p) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di assicurazioni obbligatorie, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- q) derivanti da mancato, errato, inadeguato, funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronico, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione delle date.

Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo all'Assicurato, all'Ente di appartenenza e ad altri organismi della Pubblica Amministrazione.

Art. 8 – Estensione della garanzia

A parziale deroga del precedente art. 7, lettere a) . b) e c), la garanzia comprende anche le perdite patrimoniali derivanti:

- da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, con il limite di Euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da assunzione e gestione del personale, con il limite di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il limite di Euro 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I limiti sopraindicati si intendono operanti nell'ambito del massimale assicurato in polizza.

Art. 9 – Garanzia postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo con singoli soggetti assicurati conseguente a cessazione del mandato (perché non determinato da provvedimenti di revoca individuale o da scioglimento dell'organo collegiale da parte dell'Autorità preposta) od a cessazione dalla funzione, l'assicurazione vale altresì per perdite patrimoniali derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità dell'assicurazione, denunciati alla Società entro cinque anni dalla cessazione del rapporto assicurativo stesso.

La massima esposizione della Società per l'intero periodo di garanzia, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati e dal numero dei soggetti beneficiari, non potrà superare il massimale per anno assicurativo indicato in polizza.

Art. 10 – Garanzia agli eredi

Fermo le prescrizioni espresse dalla legge e fermo restando quant'altro sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi sempre durante il tempo di validità delle garanzie, di cui l'Assicurato stesso sia responsabile.

Art. 11 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

12 - PARTITE ASSICURATE:

SOGGETTI	MASSIMALI	N. SOGGETTI	PREMIO ANNUO LORDO PER SOGGETTO	PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO
<i>Sindaco e componenti della Giunta</i>	€ 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	5	€ _____	€ _____
<i>Consiglieri Comunali</i>	€ 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	8	€ _____	€ _____
<i>Dipendenti con responsabilità di progettazione e direzione lavori</i>	€ 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	2	€ _____	€ _____
<i>Segretario Comunale</i>	€ 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	1	€ _____	€ _____
<i>Dipendenti Responsabili del servizio non tecnici</i>	€ 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	5	€ _____	€ _____
<i>Altri dipendenti</i>	€ 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	46	€ _____	€ _____

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA R.C.A. E RISCHI DIVERSI
[CIG N. 8476166176]

CONDIZIONI DI POLIZZA

TIPOLOGIA POLIZZA

Libro matricola o Flotta auto nel quale siano iscritti i veicoli da coprire intestati all'Ente Contraente, o comunque di proprietà dello stesso, e altri eventuali mezzi che l'Ente utilizza in forza di particolari convenzioni con altri Enti.

I nuovi mezzi acquistati in corso di validità della polizza dovranno essere inseriti agli stessi tassi e alle medesime condizioni della polizza. L'eventuale sostituzione di mezzi appartenenti al settore tariffario autoveicoli sarà effettuata conservando la classe di merito del veicolo sostituito. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione alla Compagnia a mezzo fax o raccomandata a cui dovrà seguire nelle 48 ore successive la restituzione del contrassegno di assicurazione. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

In caso di mancato utilizzo del veicolo potrà essere richiesta la sospensione della copertura assicurativa sempre con le modalità sopraindicate.

VARIE

La firma del presente capitolato impegna la Società aggiudicataria, mentre, per il Contraente, l'impegno è condizionato al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di presa d'atto delle risultanze di gara.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del legale rappresentante del Contraente/Assicurato.

GESTIONE E DENUNCIA SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Nello specifico caso del Contraente i quindici giorni decorrono dalla conoscenza del sinistro da parte dell'ufficio comunale incaricato alla gestione delle polizze/apertura sinistri.

ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre assicurazioni e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'effetto delle

assicurazioni oggetto del presente capitolato nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In relazione ai veicoli indicati nell'elenco qui di **seguito allegato** e fornito dall'Amministrazione la compagnia dovrà prevedere la copertura assicurativa dei seguenti rischi:

Garanzia base o tariffa fissa: responsabilità civile obbligatoria e difesa legale;

Garanzie Accessorie: oltre alla copertura della categoria precedente, la polizza dovrà prevedere la copertura altresì dei rischi derivanti da incendio (anche per danni causati a terzi in conseguenza dell'incendio), scoppio, esplosione, fulmini, furto, rapina totale e/o parziale, danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o rapina (compresi quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del mezzo), danni in genere che avvengano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, danni materiali e diretti che avvengano in conseguenza di eventi atmosferici. Le garanzie accessorie di cui sopra dovranno valere anche per gli impianti, dispositivi vari, attrezzature, ecc. facenti parte della dotazione del veicolo.

Garanzia kasko: oltre alla copertura delle categorie precedenti la polizza dovrà prevedere anche la copertura di danni accidentali (kasko) in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, caduta di sassi, frane, valanghe, e slavine.

MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE

Per ragioni organizzative e regolamentari dell'Ente i certificati di assicurazione dei mezzi adibiti al servizio di Polizia Locale indicati nell'elenco allegato dovranno contenere la dicitura **“Servizio di Polizia Locale”**

MASSIMALI MINIMI

Euro 6.000.000,00 per ciascun sinistro riguardante persone;

Euro 6.000.000,00 per ciascun sinistro riguardante cose o animali;

Euro 15.000,00 per tutela legale;

Euro 1.000,00 per rotture cristalli;

Euro 500,00 per sostituzione serrature in caso di rottura accidentale, smarrimento o sottrazione;

FRANCHIGIA

Euro 500,00 **ammessa soltanto** per furto – rapina / eventi socio politici ed atmosferici.

SCOPERTO: non ammesso.

TIPOLOGIA TARIFFA

- Tariffa fissa per macchine operatrici, macchine agricole e natanti;

- Bonus/malus per autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo;

- No claim discount-pejus per ciclomotori, motocicli, quadricicli, veicoli destinati al trasporto di cose, veicoli adibiti ad usi speciali o trasporti specifici.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Inghilterra, Liechtenstein, Croazia, Svizzera, principato di Monaco, principato di Andorra, e tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

- In base al valore del veicolo (con riferimento alle quotazioni Quattroruote) in caso di perdita totale;

- In base al valore dei pezzi di ricambio, senza applicazione di alcun degrado, in caso di danno parziale.

La garanzia assicurativa dovrà essere valida anche nel caso di sinistri cagionati da colpa grave del Contraente/assicurato e/o dalle persone che detengono il veicolo descritto in polizza.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle **ore 24.00 del giorno 31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle **ore 24.00 del giorno 31.12.2022**. Il contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale. Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

A partire dal secondo anno di durata della polizza, gli importi dei singoli premi dovranno essere rideterminati sulla scorta della classe di merito raggiunta da ciascun veicolo. Tale rivalutazione non si applica per i mezzi aventi come tipologia di tariffa quella fissa.

Il premio indicato per ciascun mezzo si intenderà comprensivo di qualsiasi imposta ed onere accessorio.

OPERATIVITÀ CAUZIONE DEFINITIVA

Nei casi di inadempienze contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

RITENUTA DI GARANZIA

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la dichiarazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle amministrazioni competenti.

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.

ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE - QUANTIFICAZIONE PREMI R.C. AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

N.	VEICOLO	TARGA TELAIO MATICOLA	DESTINAZIONE	ANNO MATICOL AZIONE	VALORE VEICOLO IN EURO	GARAZIA RICHIESTA
1	Trattrice Fiat Agrifull con rimorchio Setti	VR62430	Ufficio Tecnico	1988	N.D.	TARIFFA FISSA
2	Autovettura Fiat Panda 4x4 13 CV c.c. 1108 - KW 400	AF463RL	Ufficio Tecnico	1997	3.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
3	Motocarro Ape Piaggio c.c. 217 portata kg. 660 portata complessiva kg. 1210	VR149017	P.O. Cultura (Castello)	1999	N.D.	BASE
4	Macchina operatrice (Pala Gommata Bobcat) tara 3500 kg - circolazione su strada autorizzata solo a vuoto	ACJ789	Ufficio Tecnico	2000	25.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
5	Autocarro Land Rover LD (Defender 90) portata kg. 615 - massa complessiva a pieno carico kg. 2400	ZA029RH	Protezione Civile	2000	10.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
6	Autocarro Suzuki Carry c.c. 1.3 portata kg. 505 massa complessiva a pieno carico kg. 2250	CM839WV	Ufficio Tecnico	2000	4.500,00	GARANZIE ACCESSORIE
7	Autocarro Mercedes-Benz Atengo portata kg. 8360 massa complessiva kg. 18.000 con gru 7 metri 10 q.li	CE071BR	Ufficio Tecnico	2000	37.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
8	Fiat Panda 1,2 4x4 Climbing acquisto usato immatricolata 11/01/2005 e allestita prot. civile e intestata a Comunità Montana	CR643PC	Protezione Civile in proprietà della Comunità Montana del Baldo	2005	6.500,00	KASKO
9	Autovettura Toyota Yaris mod. SOL 1.3 cc. 1298 kw 64	CS880PE	Ufficio Tecnico	2006	3.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
10	Autocarro Fiat Panda Van 4x4 portata complessiva kg. 1190 c.c. 1108	AS381YV	Ufficio Tecnico-Serv. Idraulico	2006	4.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
11	Autovettura Seat Altea cilindrata 2.0 kw 110	YA903AC	Polizia Locale	2006	6.500,00	GARANZIE ACCESSORIE

12	Autovettura Fiat Ducato cc. 2286 kw 81 - veicolo speciale per trasporto disabili	CZ545WZ	Servizi Sociali	2006	15.000,00	KASKO
13	Autocarro Piaggio Porter Tripper portata kg. 605 massa complessiva a pieno carico kg. 1500	DA659KC	Ufficio Tecnico	2006	9.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
14	Veicolo trasportatore John Deere Gator 4x2 elettrico portata complessiva kg. 820 immatricolato come trattore agricola	BB623H	Ufficio Tecnico	2006	13.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
15	Autoveicolo per uso speciale con piattaforma aerea Nissan Cabstar Confort 3515 - portata kg. 3500	DS626TP	Ufficio Tecnico	2009	36.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
16	Motore fuoribordo Yamaha Kw 74 - 17 cavalli fiscali - cilindrata cm ³ 1596 per natante	Matricola 6D9-1002088	Polizia Locale	2010	2.000,00	TARIFFA FISSA
17	Motore fuoribordo Yamaha mod. F250 BETX 4 tempi cc 3352 - CAV. FISC. 28 - velocità tra 35 e 50 nodi peso 276kg	Matricola 6P21032908	Polizia Locale	2010	16.000,00	TARIFFA FISSA
18	Scoter elettrico Yongkang Jiashite 125 - potenza 3000 W - Allestito Polizia Locale	YA02866	Polizia Locale	2010	2.500,00	GARANZIE ACCESSORIE
19	Fiat Panda c.c 1242 48KW allestimento polizia locale	YA901AC	Polizia Locale	2011	13.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
20	Rimorchio biotrituratore Negri	AH26503	Ecologia	2014	10.000,00	TARIFFA FISSA
21	APE TM 703 - 220 c.c. - pianale ribaltabile - portata 765 kg	EC29897	Ufficio Tecnico	2014	9.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
22	Porter Tipper - cilindrata 1300 c.c. , portata 615 KG	EX435HC	Ufficio Tecnico	2014	14.500,00	GARANZIE ACCESSORIE
23	Macchina operatrice Unimog Mercedes	AKH856	Ufficio Tecnico	2015	48.500,00	TARIFFA FISSA
24	Autovettura Suzuki Jimmy 1,3 4wd	FB934BJ	COMUNITA' MONTANA DEL BALDO	2016	14.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
25	Autoveicolo Fiat Panda 1,3 MJT 95 cv s&S 4X4	FK214RD	Polizia Locale	2017	15.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
26	Motociclo Betamotor	DS27249	Ufficio Tecnico	2020	6.000,00	GARANZIE ACCESSORIE

27	Autocarro Piaggio Porter	FY169HN	Ufficio Tecnico	2020	17.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
28	Autocarro Piaggio Porter - 4 x 4 con cassone ribaltabile	FY986HN	Ufficio Tecnico	2020	24.000,00	GARANZIE ACCESSORIE
29	Autocarro Ford Ranger - Autotreno e Rimorchio	GA192LN	Ufficio Tecnico	2020	30.000,00	KASCO
30	Ciclomotore Ape 50	X544HH	Ufficio Tecnico	2020	N.D.	BASE

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA INCENDIO [CIG N. 8476166176]

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

- Assicurazione : il contratto di assicurazione.
- Polizza : il documento che prova l'assicurazione.
- Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Assicurato : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- Società : la Compagnia di Assicurazione.
- Premio : l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Cose : sia gli oggetti materiali che gli animali.

Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione per i vari "rami - polizza" sono quelle previste dai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale, si intendono riportate integralmente nella polizza della Società aggiudicataria.

Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono rispetto a qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 2 - VARIE

La firma del presente capitolato impegna la Società aggiudicataria, mentre, per il Contraente, l'impegno è condizionato al conseguimento dell'esecutività della deliberazione di presa d'atto delle risultanze di gara.

Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del legale rappresentante del Contraente/Assicurato.

Art. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre assicurazioni e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'effetto delle assicurazioni oggetto del presente capitolato nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

Art. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio, dal momento in cui ne vengano a conoscenza.

Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Società, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, salvo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, **escluse** le tasse.

Art. 10 - DENUNCE SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Nello specifico caso del Contraente i quindici giorni decorrono dalla conoscenza del sinistro da parte dell'ufficio comunale incaricato alla gestione delle polizze/apertura sinistri. Spetta alla Società la gestione dei sinistri e la definizione di eventuali ricorsi da parte di terzi.

Art. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, **esclusa** ogni responsabilità solidale.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche per loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data

l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le condizioni tutte a stampa e le condizioni dattiloscritte prevalgono su queste ultime.

Art. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza, nonché per le controversie fra il Contraente e/o l'Assicurato e la Società, è competente esclusivamente il Foro dove ha la sede il Contraente.

Art. 16 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle **ore 24.00 del giorno 31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle **ore 24.00 del giorno 31.12.2022**. Il contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale. Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

Art. 17 – OPERATIVITÀ CAUZIONE DEFINITIVA

Nei casi di inadempienze contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

Art. 18 – RITENUTA DI GARANZIA

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la dichiarazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle amministrazioni competenti.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Premesso che l'Amministrazione del Comune di Malcesine, ha in proprietà, ha in locazione, in comodato o in uso da terzi, vari fabbricati o porzioni di fabbricati, variamente elevati e costruiti, sia comunicanti che divisi, destinati in prevalenza ai servizi istituzionali dell'Ente e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente (compreso cinema e teatri, cimiteri, acquedotti e fognature, impianti sportivi, parcheggi, musei), nulla escluso, compreso anche locazione o uso di terzi e che alla voce fabbricati vengono pure considerati giardini anche con alberi ad alto fusto:

SI ASSICURA

<i>PARTITE/ENTI ASSICURATI</i>	<i>VALORI ASSICURATI</i>	<i>TASSO LORDO... %</i>	<i>PREMIO LORDO Euro</i>
1) Fabbricati	Euro 25.106.000,00		
2) Contenuto come di seguito precisato	Euro 598.784,00		
3) Rischi locativi	Euro 500.000,00		
4) Ricorso dei terzi	Euro 2.000.000,00		
5) Strutture mobili (un tendone e 4 gazebo)	Euro 60.000,00		
6) Attività di parcheggio veicoli area coperta e scoperta parcheggio Campogrande	Euro 300.000,00		

PRECISAZIONI

- 1) Alla voce fabbricati si intendono garantite tutte le costruzioni comprese le dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili, compresi fissi ed infissi ed impianti di qualsiasi genere.
- 2) Alla voce contenuto si comprende ogni altra cosa non prevista alla voce fabbricati sia di proprietà sia in uso o in possesso a qualsiasi titolo dal COMUNE DI MALCESINE, dai suoi dipendenti e/o terzi, inerente, necessaria o connessa all'attività, compreso quanto possa trovarsi all'aperto ed inclusi, sottotetto o anche nello spazio di pertinenza del Contraente, anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere; sono inoltre compresi archivi, biblioteche, calcolatori, elaboratori ed apparecchiature elettroniche, compresi impianti automatici.
Si intendono comprese le cose di cui alle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, nei limiti previsti dalle Condizioni Particolari, come meglio precisato all'articolo "Cose Assicurate".
Per i beni di terzi, già tutelati da copertura assicurativa, le quote liquidabili a termini del presente contratto corrispondono a quanto non garantito dalle altre assicurazioni.
- 3) Alla voce **Rischio locativo** si intende la copertura dei rischi da responsabilità civile inerenti a cose condotte dall'assicurato a qualsiasi titolo locativo, o di concessione di cui l'assicurato si avvalga per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, funzioni o attività consentite dalla legge.
- 4) Alla voce **Struttura mobile** si intende il tendone e due gazebo in proprietà del Comune di Malcesine che varie volte durante il corso dell'anno vengono riposizionati, montati e smontati in occasione di manifestazioni ed attività istituzionali sul territorio comunale;
- 5) Alla voce **Attività di parcheggio veicoli** area coperta e scoperta del parcheggio Campogrande si intende l'operatività della presente polizza per danni all'edificio o alla proprietà di terzi compresi i veicoli che derivi dall'attività stagionale di parcheggio a pagamento svolta dal Comune di Malcesine;

Viene precisato che il valore indicativo di massima degli enti assicurati è stato dedotto dall'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune di Malcesine alla data del 23.10.2020, al valore attuale dei beni. Si riporta in calce l'elenco degli edifici posti come base di calcolo che non si ritiene esaustivo.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI GARANZIA

La Società, in deroga o parziale deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, garantisce il Contraente/Assicurato contro i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati dagli eventi di seguito evidenziati:

PARIFICAZIONE DEI DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire e di arrestare l'incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti di estinzione.

CADUTA DI AEROMOBILI METEORITI SCORIE SATELLITI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di aeromobili, compresi corpi rotolanti anche non pilotati, loro parti e/o cose da essi trasportate, dalla caduta di meteoriti e relative scorie, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro intendendo per tali anche i residui tossico nocivi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.

ONORARI A PERITI E CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti, legali e professionisti in genere allo scopo di reintegrare e definire le perdite subite.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La presente estensione è prestata con il **limite** del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 25.000,00.

FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

ONERI DI RICOSTRUZIONE A ENTI E/O AUTORITÀ' PUBBLICHE.

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà atto che sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito **e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

ONDA D'URTO SONORA (BANG SONICO)

La Società risponde dei danni occorsi alle cose assicurate, alle partite tutte, conseguenti all'onda d'urto sonora da aerei o altri corpi volanti, generalmente conosciuta come "rottura del muro del suono".

IMPLOSIONE

Premesso che per implosione si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "scoppio".

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione delle cose assicurate.

COLPA GRAVE E/O DOLO

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da:

- colpa grave dell'Assicurato;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Sono comunque **esclusi** i danni determinati da dolo dell'Assicurato.

FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni causati da correnti, scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo provocati, che si manifestassero in macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici (questi ultimi se non coperti da specifica polizza), anche quando non si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento per ciascun evento pari a Euro 100.000,00 e con l'applicazione di una **franchigia** fissa di Euro 500,00.

La Società **non risponde** dei danni :

- a) causati da usura, o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- d) ai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A.

DANNI DA ACQUA CONDOTTA E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società risarcisce anche le spese per:

- a) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua;
- b) riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale;
- c) traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature;

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con una **franchigia** di Euro 500,00= per ogni evento ed un massimo risarcimento annuo di Euro 10.000,00=.

Sono **esclusi** invece dalla presente estensione di garanzia i danni provocati da:

- 1) umidità e stillicidio;
- 2) gelo;

3) rottura degli impianti automatici di estinzione.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli non appartenenti al servizio dell'Assicurato.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a Euro 500,00=.

ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia **esclusi** dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
- i danni a cose poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento del locale;
- i danni a cose poste all'aperto.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una **franchigia** pari a Euro 500,00= per sinistro.

TROMBE E URAGANI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, compresi i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

La Società **non risponde**:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimenti o franamenti di terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, grues, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

La Società risponde altresì dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società risponde inoltre dei danni causati da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere composti da infissi metallici e/o legno e cristalli antisfondamento.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di una **franchigia** di Euro 500,00= ed un **limite** massimo di risarcimento pari al 70% del capitale assicurato.

SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI, ECC.

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, e garanzie aggiuntive previste alle presenti "Condizioni Particolari di Garanzia", verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone, dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia le Condizioni Generali di Assicurazione si intendono annullate, integralmente e sostituite come segue:

Rischi **esclusi** dall'Assicurazione - La Società **non risarcisce** i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare o di invasioni;
- b) verificatisi in occasioni di esplosioni, emanazione di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia;
- c) determinato da dolo del Contraente;
- d) di inondazioni o frane;
- e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) causati da fumi, gas o vapori a meno che non si siano sviluppati a seguito di evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia, che abbia direttamente colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- g) verificatesi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto Statale o locale e in occasione di serrate;

Del pari la Società **non risarcisce** le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) della presente clausola:

- h) dovuti ad interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- i) dovuti a:
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;

anche se tali circostanze sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società **non risarcirà** le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di una **franchigia** di Euro 500,00= ed un **limite** massimo di risarcimento pari al 50% del capitale assicurato.

SOVRACCARICO DI NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società **non risponde** dei danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurati nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somme superiori al 50% del capitale assicurato.

MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Società risponde nel **limite** di Euro 50.000,00= per evento e per anno assicurativo, previa detrazione di Euro 500,00= per evento, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- a eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni siano in relazione agli eventi compresi nella presente polizza.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa **non inferiore a 12 ore**.

COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la Società, in caso di sinistro, riscontrasse delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, computerà le eccedenze stesse a beneficio dell'insieme delle altre partite insufficientemente assicurate ed in proporzione alle insufficienze rilevate, sempreché il tasso delle partite risultanti eccedenti sia uguale o superiore a quelle insufficientemente assicurate.

Tale compensazione è ammessa solo tra partite che garantiscono enti di uno stesso insediamento.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE NUOVO)

Premesso che per VALORE A NUOVO s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo.

In caso di sinistro si determina, per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Agli effetti dell'Art. "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore o uguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo valore a nuovo, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere o in altro modo e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, purché ciò avvenga (salvo comprovata forza maggiore) entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definito in perizia.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

MODIFICHE AGLI ENTI ASSICURATI

È facoltà dell'Assicurato di modificare il complesso dei beni assicurati anche con ampliamenti, incrementi,

demolizioni, modificazioni, trasformazioni, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, all'arredamento, alle attrezzature e agli impianti.

Il Contraente è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Società.

ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

Si conviene tra le parti che l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00=.

L'obbligazione della Società verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00=, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

Si conviene che possono esistere infiammabili o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell'art. 1916 del Codice Civile, escluso il caso di dolo e allorché i terzi responsabili non risultino garantiti, per gli stessi eventi, da altre polizze di assicurazione, limitatamente alle quote così garantite e il Contraente a sua volta non eserciti tale diritto.

Tale rinuncia sarà operante verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, gli affittuari, enti morali, organizzazioni sindacali, associazioni sportive, culturali, ricreative, di volontariato.

CONTIGUITÀ E VICINANZE PERICOLOSE

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o a distanza minore di 20 (venti) metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio.

BIBLIOTECHE

Si conviene che la Società, in caso di sinistro, **non compenserà** il valore intero delle opere danneggiate, ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, né all'Assicurato né alla Società, di trovare in commercio, entro 90 giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire.

PROSEGUIO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

PAGAMENTO DI INDENNIZZO

Si conviene che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione sul pagamento delle indennità, sarà applicato, dietro richiesta dell'Amministrazione Comunale, a ciascuna partita di polizza, singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del succitato articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole, od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto, saranno considerati acconti su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per ogni sinistro.

ALIENAZIONE O DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata **escluse** le imposte.

INDUMENTI DEL PERSONALE

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione sono altresì compresi in garanzia gli indumenti ed i beni del personale.

SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO BENI MOBILI

La Società risponde delle spese di rimozione, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, e sino alla decorrenza di Euro 50.000,00= per evento.

DANNI CONSEGUENZIALI

La Società risarcisce altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali danni siano conseguenti agli eventi previsti in polizza che abbiano colpite le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia.

PRECISAZIONI SULLE COSE ASSICURATE

Premesso che alle partite 1) e 2) si intendono assicurati tutti i beni in proprietà e/o in uso alla Contraente con la sola eccezione delle aree sulle quali sono costruiti i fabbricati, si conviene che qualora un determinato bene non trovasse precisa assegnazione nell'ambito delle due partite sopraccitate o che tale assegnazione risultasse dubbia e/o controversa, **tale bene dovrà essere attribuito alla partita contenuto.**

ALLAGAMENTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da allagamento verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

La **Società non indennizza** i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini, compresi quelli artificiali, da mareggiata e da penetrazione di acqua marina;
- b) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- c) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
- d) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi e da traboccamento o rigurgito di fognature;
- e) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- f) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

La Società non indennizza altresì i danni causati da:

- gelo;
 - cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello **scoperto** del 10% con un minimo di Euro 2.000,00=
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro somma maggiore di Euro 100.000,00=

INONDAZIONI, ALLUVIONI

La Società, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - alle cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali o di bacini compresi quelli artificiali, anche se provocata da terremoto.

La **Società non indennizza** i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o alluvione sugli enti assicurati
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello **scoperto** del 10% con un minimo di Euro 2.000,00=
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro somma maggiore di Euro 500.000,00=

DISPERSIONE LIQUIDI

Premesso che agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate alle singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste si intendono richiamate e confermate, la Società risponde:

- dei danni di dispersione di liquidi contenuti in recipienti ;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

avvenuti in conseguenza di :

- a) improvviso o accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza .

La **Società non risponde**:

- 1) dei danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- 2) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- 3) alle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- 4) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

TERREMOTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - alle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La **Società non risarcisce** i danni:

- a) di eruzione vulcanica, di inondazioni, di alluvioni, di maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "*singolo sinistro*".

Dall'indennizzo verrà detratto un importo pari al 10% con il minimo di Euro 5.000,00= ed il massimo di Euro 100.000,00=.

Il massimo risarcimento sarà pari al 30% del capitale assicurato.

RIFACIMENTO ARCHIVI

Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto, venisse danneggiato il materiale di archivio allocato negli uffici del Contraente, la Società rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivamente accertato per i beni mobili.

In nessun caso comunque, la Società erogherà, a questo titolo, una somma superiore a Euro 25.000,00= per sinistro e per anno.

ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE

La Società indennizza le rotture accidentali di lastre di cristallo o vetro stampato in edifici di proprietà e/o in uso del Contraente/Assicurato. Per tale copertura è previsto un **limite** di risarcimento di Euro 2.500,00= per lastra e un massimo indennizzo annuo pari a Euro 25.000,00=.

RISCHIO LOCATIVO

La società risarcisce la responsabilità civile attribuibile all'Ente ai termini degli articoli 1588 - 1589, del Codice Civile per i danni a parti immobiliari di proprietà di terzi e condotti a qualsiasi titolo dal Contraente, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La Società risarcisce i danni da interruzione di attività, conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente: il 15% per ogni partita di polizza. In caso di sinistro l'indennizzo verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo del risarcimento la percentuale sopra assicurata.

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.

ELENCO INDICATIVO BENI IMMOBILI IN PROPRIETÀ E IN USO DELL'ENTE

Bene immobile	Valore in euro (arrotondamento al centinaio)
Magazzino comunale loc. Madonnina	9.000,00
Complesso Malga Trattospino di sotto	259.800,00
Complesso Malga Colma Zocchi di sopra	184.700,00
Complesso Malga Trattospino di sopra	127.300,00
Complesso Malga Colma Zocchi di sotto	36.200,00
Diurno Piazza Statuto	44.000,00
Caserma Carabinieri	284.700,00
Fabbricato appartamenti Sottodossi	62.000,00
Prefabbricato Parch. Piazza Statuto	4.000,00
Ufficio turistico ex autostazione corriere	525.500,00
Spogliatoi campo calcio Paina	50.000,00
Lido Bagni Paina	56.900,00
Spogliatoi campi tennis Navene	66.000,00
Caserma della Finanza Trattospino	345.000,00
Chiesetta S. Rocco	274.800,00
Base Alpini Navene	80.000,00
Sede Municipale	1.720.000,00
Palazzo dei Capitani	3.224.900,00
Ex Scuola Materna Cassone	160.400,00
Ex edificio elementare Cassone	155.000,00
Scuola Media Don Antonio Moretto	2.628.500,00
Polo Scolastico elementare e materne Malcesine	2.394.800,00
Centro sportivo calcio Cassone	2.485.600,00
Edificio ex asilo Pariani	256.100,00
Complesso Castello Scaligero	3.610.500,00
Edificio Parcheggio Campogrande	2.625.800,00
Edificio Ex Colonie Milano	1.490.600,00
Nuovo magazzino operai loc. Lavei	782.200,00
Fabbricato scuola sci Loc. Trattospino	18.800,00
Cimitero frazione di Cassone	500.200,00
Cimitero frazione di Malcesine	308.900,00
Impianti sportivi Loc. Paina	155.300,00
Centro Tennis Cassone	109.200,00
Quota immobile Ceriale "soggiorni climatici"	2.800,00
Quota immobile Boscochiesanuova "soggiorni climatici"	10.300,00
Campetto sportivo Navene	56.200,00
TOTALE BENI IN PROPRIETÀ	25.106.000,00
Museo della pesca Cassone	500.000,00
TOTALE BENI IN GESTIONE	500.000,00

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA KASKO – INCENDIO – FURTO VEICOLI IN MISSIONE

[CIG N. 8476166176]

DEFINIZIONI

- **assicurazione:**..... il contratto di assicurazione
- **polizza:**..... il documento che prova l'assicurazione
- **contraente:**..... il soggetto che stipula l'assicurazione
- **assicurato:**..... il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **società/compagnia:**..... l'impresa assicuratrice
- **premio:**..... la somma dovuta alla società
- **rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro
- **sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- **indennizzo:** la somma dovuta dalla società in caso di sinistro
- **cose:**..... sia gli oggetti materiali sia gli animali
- **scoperto:**..... parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
- **franchigia:** parte del danno indennizzabile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato

1. RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione per i vari “rami - polizza” sono quelle previste dai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, per ciascun ramo assicurativo, si intendono riportate integralmente nella polizza della Società aggiudicataria.

Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono rispetto a qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione.

2. VARIAZIONE PREMI

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata dell'assicurazione, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzione o

aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata dell'assicurazione.

3. VARIE

La firma del presente Capitolato impegna la Società aggiudicataria, mentre, per il Contraente, l'impegno è condizionato al conseguimento dell'esecutività della determinazione di presa d'atto delle risultanze di gara.

4. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del legale rappresentante del Contraente/Assicurato.

5. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre assicurazioni e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

6. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'effetto delle assicurazioni oggetto del presente capitolato nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

7. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

8. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio, dal momento in cui ne vengano a conoscenza.

Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Società, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, salvo quanto previsto dall'art. 4.

9. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

10. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

11. DENUNCE SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Nello specifico caso del Contraente i quindici giorni decorrono dalla conoscenza del sinistro da parte dell'ufficio comunale incaricato alla gestione delle polizze/apertura sinistri. Spetta alla Società la gestione dei sinistri e la definizione di eventuali ricorsi da parte di terzi.

12. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione e le spese contrattuali sono a carico del Contraente.

13. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le condizioni tutte a stampa e le condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa.

14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

15. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente polizza, nonché per le controversie fra il Contraente e/o l'Assicurato e la Società, è competente esclusivamente il Foro dove ha la sede il Contraente.

16. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle **ore 24.00 del giorno 31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle **ore 24.00 del giorno 31.12.2022**. Il contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale. Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

17. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA.

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni o i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

18. LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno avviene mediante l'accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i due periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà demandata, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre la spesa del terzo viene suddivisa fra la Società e Contraente in parti uguali.

Il Contraente conferisce alla società la facoltà di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota dovuta dal Contraente stesso dall'indennizzo spettante.

19. PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO.

La Società rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti di indennizzo, e ne effettua il pagamento presso la sede della Società o dell' Ufficio al quale è stata assegnata la polizza entro e non oltre 30 giorni dalla data della determinazione del danno stesso. La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali; l'Ente Contraente si impegna a rimborsare alla Società, in sede della regolazione di premio prevista dall'art. 23, previa esibizione di esaustiva documentazione degli avvenuti indennizzi, la somma delle **franchigie** dovute per il periodo assicurativo di riferimento.

20. MODALITÀ' DELLA GARANZIA.

Il Contraente è esonerato dall' obbligo della preventiva identificazione delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché dalle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di cui all'art. 22, si farà riferimento agli ordini di missione o altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità dei dipendenti autorizzati alla trasferta;
- numero dei chilometri percorsi in trasferta.

Tali registri o altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento alla Società. In caso di sinistro il Contraente dovrà fornire dichiarazione attestante che, al momento del sinistro, il dipendente era autorizzato alla missione con uso del proprio veicolo.

21. ESTENSIONE TERRITORIALE.

La presente assicurazione vale per gli stessi territori coperti dalla garanzia R.C.A.

22. DETERMINAZIONE DEL PREMIO.

Il premio è convenuto in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza da determinarsi applicando il **costo lordo di Euro** _____ (importo per ogni chilometro indicato in offerta dalla ditta aggiudicataria) moltiplicato **per n. 20.000 chilometri annui presunti** da percorrere annualmente da parte dei soggetti autorizzati dal Contraente, ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nel 50% del premio anticipato.

23. REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Essendo il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, il premio lordo anticipato in via provvisoria nei termini indicati dal precedente art. 22 sarà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto secondo i dati relativi agli elementi presi come base per il conteggio del premio durante lo stesso periodo, ovvero i chilometri effettivamente percorsi in trasferta dai soggetti autorizzati.

A tale scopo, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari, e cioè l'ammontare dei chilometri percorsi dai veicoli, cicli e/o motocicli dei dipendenti, Amministratori in trasferta, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Il premio di regolazione attivo o passivo verrà pagato entro il termine di giorni 60 dalla ricezione della richiesta del premio di regolazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati suddetti, la Società può fissargli un ulteriore termine di 30 giorni. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per il quale il Contraente è tenuto a mettere a disposizione i documenti necessari.

24. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA.

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del conducente.

25. DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o dei dipendenti che utilizzano il mezzo.

26. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO.

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- **non sono indennizzabili** le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate ai veicoli in occasione della riparazione, i danni di deprezzamento e da mancato godimento ed uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- **l'indennizzo non potrà superare** il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ferme restando però le disposizioni contenute nei commi successivi del presente articolo in tema di indennizzo dell'I.V.A. e di assicurazione che copra una parte del valore.

Resta inteso che non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo.

Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'I.V.A., gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima per sinistro della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale, non trovando applicazione l'art. 1907 C.C. in materia di assicurazione che copre soltanto una parte del valore commerciale del bene assicurato.

ART. 27 – OPERATIVITÀ CAUZIONE DEFINITIVA

Nei casi di inadempienze contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

Art. 28 – RITENUTA DI GARANZIA

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la dichiarazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle amministrazioni competenti.

SEZIONE KASKO

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia è prestata per le autovetture e /o i veicoli utilizzati dagli Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali) durante l'espletamento del mandato e dal Segretario Comunale e dai Dipendenti, dagli obiettori e comunque di tutti coloro per i quali l'Amministrazione autorizza l'utilizzo di mezzi propri, per motivi di lavoro e/o servizio, durante l'espletamento della loro attività (**sono escluse** le auto intestate all'Amministrazione Comunale). Vengono coperti anche i danni cagionati da colpa grave del Contraente e/o Assicurato.

2. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti come dichiarato al punto precedente, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata.

La garanzia è operante per i rischi suddetti solo ed esclusivamente nei periodi d' uso degli autoveicoli di cui sopra per conto e su autorizzazione del Contraente.

Resta inteso che, in caso di circolazione, la garanzia è operante purché gli autoveicoli dei dipendenti siano guidati dai dipendenti stessi.

3. FORMA DELLA GARANZIA - SOMMA ASSICURATA - SCOPERTO.

La garanzia si intende prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di Euro **15.000,00** (quindicimila) per le autovetture dei dipendenti, e di Euro 20.000,00 (ventimila) per le autovetture degli Amministratori e di Euro 5.000,00 (cinquemila) per motocicli e ciclomotori, fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione **non può essere superiore** in ogni caso al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

La garanzia si intende prestata con una **franchigia** massima di Euro 500,00.

4. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- a) determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, relative prove e/o allenamenti;
- c) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- d) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- e) determinati da vizi di costruzione;
- f) cagionati da operazioni di carico e scarico effettuate dall'assicurato;
- g) riportati dalle parti meccaniche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

SEZIONI INCENDIO E FURTO CONDIZIONI DI GARANZIA

SEZIONE INCENDIO

1. RISCHI DA ASSICURARE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui all'art. 1 della sezione kasko, conseguenti a:

- a) incendio, scoppio, esplosione e azione del fulmine;
 - b) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
 - c) danni materiali e diretti, avvenuti in conseguenza di inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (EVENTI ATMOSFERICI);
 - d) danni a impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, con la **sola esclusione** di accessori fono audio visivi.
 - e) danni materiali e diretti derivanti dalla **ROTTURA DEI CRISTALLI** del veicolo assicurato, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. La garanzia comprende le spese di riparazione e/o installazione dei nuovi cristalli, mentre sono **esclusi i danni** causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli medesimi. Il limite massimo convenuto è di Euro 1.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati.
 - f) qualora, a seguito di furto della targa di un veicolo assicurato, si renda necessaria una nuova immatricolazione, l'Impresa rimborsa all'Assicurato le spese documentate sostenute per effettuare l'immatricolazione stessa.
 - g) sono comprese in garanzia le spese sostenute dall'Assicurato per:
 - la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
 - la manodopera necessaria all'apertura delle porte munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.
- Il limite massimo** di indennizzo per questi eventi (lettera g) è convenuto in Euro 600,00 per ogni evento e per ogni periodo di assicurazione.

2. RICORSO TERZI

Si assicura inoltre il ricorso terzi da incendio, scoppio, esplosione fino al massimale di Euro 300.000,00=.

3. FRANCHIGIE E SCOPERTI

Le garanzie di cui al precedente Art. 1 lettera b) e c), vengono prestate con l'applicazione di uno **scoperto** del 10% e con un **minimo non indennizzabile** di Euro 300,00=.

4. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

SEZIONE FURTO

1. RISCHI DA ASSICURARE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli di cui all'Art. 1, conseguenti a:

- furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina.

2. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

3. ESTENSIONI DI GARANZIA

La Società risponde dei danni e diretti al mezzo conseguenti a:

- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; **sono esclusi** i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;

- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo;

4. FRANCHIGIE

La liquidazione del danno sarà effettuata senza alcuna **franchigia** per le autovetture ed uno **scoperto** del 15% con il minimo di Euro 300,00= per i motocicli ed i ciclomotori.

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI
E DIPENDENTI IN MISSIONE [CIG N. 8476166176]

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

- Assicurazione : il contratto di assicurazione.
- Polizza : il documento che prova l'assicurazione.
- Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Assicurato : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- Società : la Compagnia di Assicurazione.
- Premio : l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Cose : sia gli oggetti materiali che gli animali.

ART. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione sono quelle previste dai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale, per ciascun ramo assicurativo, si intendono riportate integralmente nella polizza della Società aggiudicataria.

Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono rispetto a qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 2 - VARIAZIONE PREMI

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata dell'assicurazione, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzione o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata dell'assicurazione.

ART. 3 - PERSONE NON ASSICURABILI

L'Assicurazione **non vale** per le persone affette da infermità mentale, tossicodipendenze, alcoolismo e di conseguenza l'assicurazione cessa col manifestarsi di tali affezioni.

ART. 4 - LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del legale rappresentante del Contraente/Assicurato.

ART. 6 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre assicurazioni e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza stessa, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art. 1901 del Codice Civile.

ART. 8 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

ART. 9 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio, dal momento in cui ne vengano a conoscenza.

Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Società, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, salvo quanto previsto dall'art. 5.

ART. 10 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 11 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

ART. 12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 15 giorni lavorativi dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente (settore comunale competente alle denunce di sinistro) ne abbia avuta conoscenza o l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuta la possibilità.

Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso mediante telegramma o telefax alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi che non sia frutto di dolo non comporterà alcun pregiudizio per il Contraente o l'Assicurato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

ART. 13 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA'

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche e o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 14 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati; in difetto di designazione la Società liquida la detta somma agli eredi.

ART. 15 - INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l'indennità calcolandola sulla base delle percentuali di Invalidità Permanente previste nell'allegato 1 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto con rinuncia da parte della Società all'applicazione della **franchigia** relativa prevista dalla legge stessa - tabella INAIL.

ART. 16 - CUMULO DI INDENNITA'

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

ART. 17 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 18 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche per loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le condizioni tutte a stampa e le condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa.

ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente gara, nonché per le controversie fra il Contraente e/o l'Assicurato e la Società, è competente esclusivamente il Foro dove ha la sede il Contraente.

ART. 22 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle **ore 24.00 del giorno 31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle **ore 24.00 del giorno 31.12.2022**. Il contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale. Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

ART. 23 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

ART. 24 - CONTROVERSIE SULLA NATURA E SULLE CONSEGUENZE DELLE LESIONI

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le parti si obbligano a conferire mandato con scrittura privata ad un Collegio di tre medici per decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge.

La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato, o dagli aventi diritto, entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché' la Società comunica all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del medico che a sua volta designa.

Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo viene designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il Collegio medico risiede nel luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 25 - RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari designati non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese da lui sostenute.

ART. 26 - PROVA

E' a carico di chi domanda l'indennità provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

ART. 27 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base.

Per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nell'80% del premio anticipato, entro 60 giorni successivi alla scadenza annuale il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società compilerà specifico atto di regolazione del premio, attivo e/o passivo che, se attivo, verrà onorato entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto documento.

Il mancato adempimento di uno degli obblighi suddetti non comporterà mai la sospensione della garanzia se non trascorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione stessa inviata per raccomandata dalla Società al Contraente.

In previsione della riduzione del numero di Consiglieri e Assessori con decorrenza dal primo rinnovo del Consiglio Comunale (art. 16 Legge 14.09.2011 n. 148) si precisa che, a partire dalla seconda annualità della polizza, il premio iniziale verrà calcolato tenendo conto degli elementi considerati all'atto della regolazione di cui sopra.

ART. 28 – OPERATIVITÀ CAUZIONE DEFINITIVA

Nei casi di inadempienze contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

Art. 29 – RITENUTA DI GARANZIA

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la dichiarazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle amministrazioni competenti.

RISCHIO INFORTUNI

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO

PARTITA 1 RISCHIO INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

La garanzia copre gli infortuni subiti dagli Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali), durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto dell'Amministrazione Contraente compresi i rischi della circolazione stradale, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato o la nomina ricoperti, compreso il rischio in itinere.

La garanzia è inizialmente prestata **per n. 13 persone**.

A partire dalla seconda annualità tale numero verrà rivisto come indicato all'art. 27 delle "Norme generali che regolano il contratto".

PARTITA 2 RISCHIO INFORTUNI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA GUIDA DI VEICOLI

La garanzia copre gli infortuni subiti dai dipendenti del Contraente e del Segretario Comunale, che per ragioni di servizio e/o di lavoro si trovino a bordo di autovetture e/o autocarri e/o altri veicoli, cicli compresi, in qualità di conducenti. Sono comprese in tale garanzia le persone alla guida di veicoli sia di proprietà del Contraente, sia dei dipendenti stessi che di terzi. La garanzia è prestata per n. 1 Segretario Comunale e per i dipendenti, non nominati, individuati in via convenzionale nel **n. di 50 unità**. (fonte DUP 2020-2021)

PARTITA 3: RISCHIO INFORTUNI GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

La garanzia copre gli infortuni subiti dai volontari del Gruppo della Protezione Civile del Comune di Malcesine. L'assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni subiti dagli assicurati mentre effettuano interventi di soccorso, esercitazioni, sopralluoghi, e quanto rientri nelle specifiche attività attribuitegli, ad **esclusione** degli interventi in materia di incendi boschivi per i quali è prevista una copertura assicurativa regionale. La garanzia viene estesa agli infortuni subiti dai volontari in qualità di conducenti o trasportati su mezzi adibiti ai servizi della protezione civile.

La garanzia si intende applicabile altresì ad altri eventuali volontari riconosciuti dall'Ente che operino a vantaggio della collettività.

La garanzia è prestata in via convenzionale per n. 25 unità.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di presentare preventiva comunicazione delle generalità delle persone assicurate.

Per l'identificazione delle persone assicurate si farà riferimento alla documentazione dei competenti uffici che il Contraente si impegna a far pervenire alla Compagnia in caso di richiesta.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio sarà determinato fissando per ciascuna partita un premio annuo pro capite.

ART. 4 - MASSIMALI

Le garanzie sono prestate per tutte le partite con i massimali di seguito indicati:

* morte	Euro 150.000,00
* invalidità permanente	Euro 250.000,00

ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie valgono per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

ART. 6 - LIMITE DI ETA' E PERSONE NON ASSICURABILI

L'Assicurazione **non vale** per le persone di età superiore ai 75 anni se non per le garanzie di cui ai successivi articoli 8 – 11 – 13 e 14.

L'Assicurazione non vale inoltre per le persone affette da infermità mentale, tossicodipendenze, alcoolismo e di conseguenza l'assicurazione cessa col manifestarsi di tali affezioni.

ART. 7 - ESTENSIONI DI GARANZIA

La Società risponde anche dei danni conseguenti a :

- asfissia causata da fuga di gas o vapore;
- soffocamento da ingestione di solidi;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, punture vegetali **escluse la malaria e le malattie tropicali**;
- annegamento;
- assideramento o congelamento, folgorazione o scariche elettriche in genere, colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze anche gravi;
- infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- infortuni derivanti da inondazioni e/o alluvioni, eruzioni vulcaniche, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve;
- Infortuni conseguenti a colpi di sonno;
- Ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi caustici

ART. 8 - RIMBORSO SPESE DA INFORTUNIO

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, e sino alla concorrenza del **massimale di Euro 10.000,00**, la Società rimborsa all'Assicurato tutte le spese non riconosciute dal " Servizio Sanitario Nazionale " e da esso sostenute.

Nel caso in cui l'Assicurato non si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la Società effettuerà il rimborso **nella misura del 90%** delle spese effettivamente sostenute.

ART. 9 - TABELLA I.N.A.I.L.

La tabella delle percentuali di Invalidità Permanente sarà quella allegata al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni, con rinuncia da parte della Compagnia all' applicazione della **franchigia** relativa prevista dalla legge stessa.

L' indennità verrà liquidata in contanti e non sotto forma di rendita.

ART. 10 - MANCINISMO

Qualora l'Assicurato fosse mancino, saranno invertite le percentuali spettanti per il caso di Invalidità Permanente.

ART. 11 INDENNITA' PER INGESSATURE

Nel caso in cui l'assicurato, in conseguenza di infortunio rientrante nella garanzia prestata sia portatore a domicilio di apparecchio gessato o altro mezzo di contenimento immobilizzante, comunque esterno all'arto e sempreché applicato da personale medico a seguito di trattamento di distorsioni, slogature o riduzioni di frattura, gli assicuratori sono impegnati a corrispondergli un'indennità pari a **Euro 15,00 giornaliera** fino alla rimozione del gesso e comunque **per non più di 60 giorni**.

La natura delle lesioni, la relativa ingessatura e la sua durata, devono essere provate da regolare certificazione sanitaria.

ART. 12 DIABETE

L'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete a condizione che l'infortunio non sia conseguenza diretta del diabete ed ogni complicazione riferibile al diabete esclusa.

ART. 13 RIENTRO SANITARIO

Qualora le condizioni dell'assicurato a seguito di infortunio rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato stesso per il rientro col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto).

ART. 14 RIMPATRIO SALMA

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza, avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia; la garanzia è prestata sino alla concorrenza della **somma di Euro 3.000,00**.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di Responsabilità Civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o per transazione.

Qualora l' infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di Responsabilità Civile, o rimangano soccombenti, l' indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese da questo sostenute.

ART. 16 - ESONERO DICHIARAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze per gli stessi rischi fermo restando che la polizza è operante indipendentemente dall'esistenza di altre.

ART. 17 - ESONERO DENUNCIA INFERMITÀ PREESISTENTI

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare malattie o infermità preesistenti.

ART. 18- LIMITI DI RISARCIMENTO

Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a Euro 2.500.000,00.

ART. 19 - RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa (con ovvia esclusione per le partite la cui garanzia è limitata alla guida di veicoli) agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli elicotteri da chiunque eserciti tranne che :

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aereoclubs.

Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

ART. 20 - AZIONE DI RIVALSA

La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

ART. 21 - MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte.

La liquidazione avverrà trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Resta inteso che se, successivamente alla liquidazione dell'indennità da parte della Società, risulta che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

ART. 22 - ESCLUSIONI

1. tossicodipendenze, ubriachezza

Sono **esclusi** gli infortuni derivanti da abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; sono inoltre esclusi gli infortuni subiti in stato di ubriachezza conseguenti alla guida di mezzi di locomozione.

2. uso e guida mezzi di locomozione aerei e subacquei

Sono **esclusi** gli infortuni derivanti dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei salvo quanto previsto nella garanzia Rischio Volo.

3. attività sportive

Sono **esclusi** gli infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti attività sportive:

Pugilato, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio superiori al 3° grado della scala U.I.A.A., speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, caccia a cavallo, polo, guida slitta, paracadutismo e sport aerei in genere.

4. corse e gare

Sono **esclusi** gli infortuni derivanti da corse e gare (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti da corse e gare comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura.

5. azioni delittuose dell'assicurato

Sono esclusi gli infortuni derivanti da azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato.

6. trasmutazione nucleo dell'atomo

Sono **esclusi** gli infortuni derivanti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti.

7. operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche

Sono **escluse** le conseguenze derivanti da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari a seguito di infortunio.

8. sociopolitici ed eventi atmosferici

Sono **esclusi** gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, influenze termiche ed atmosferiche, tranne quanto espressamente previsto negli articoli precedenti.

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA [CIG N. 8476166176]

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

DEFINIZIONI

- Assicurazione : il contratto di assicurazione.
- Polizza : il documento che prova l'assicurazione.
- Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Assicurato : il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
- Società : la Compagnia di Assicurazione.
- Premio : l'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Cose : sia gli oggetti materiali che gli animali.

Art. 1 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Premesso che le normative e le condizioni di assicurazione per i vari "rami - polizza" sono quelle previste dai testi ANIA nella più recente edizione, resta convenuto che le condizioni contenute nel presente capitolato speciale, si intendono riportate integralmente nella polizza della Società aggiudicataria.

Comunque, dette condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono rispetto a qualsiasi altra condizione di polizza comprese le Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 2 - VARIAZIONE PREMI

La Società aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata dell'assicurazione, a meno che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzione o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata dell'assicurazione.

Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del legale rappresentante del Contraente/Assicurato.

Art. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre assicurazioni e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza stessa, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all'art. 1901 del Codice Civile.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

Art. 7 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio, dal momento in cui ne vengano a conoscenza.

Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Società, o da questa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, salvo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 8 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche per loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi tra le condizioni tutte a stampa e le condizioni dattiloscritte, prevalgono queste ultime.

Per quanto non derogato dalle presenti condizioni dattiloscritte, si rimanda alle condizioni a stampa.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente gara, nonché per le controversie fra il Contraente e/o l'Assicurato e la Società, è competente esclusivamente il Foro dove ha la sede il Contraente.

Art. 15 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle **ore 24.00** del giorno **31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle **ore 24.00** del giorno **31.12.2022**. Il contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale. Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

ART. 28 – OPERATIVITÀ CAUZIONE DEFINITIVA

Nei casi di inadempienze contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

Art. 29 – RITENUTA DI GARANZIA

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

CONDIZIONI PARTICOLARI

SPESE LEGALI E PERITALI

Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

MASSIMALI ASSICURATI: per evento **Euro 150.000,00** (centocinquantamila/00) per persona **Euro 25.000,00** annue.

Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, Dipendenti, Segretario e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Laddove il Contraente avesse optato per l'assicurazione parziale di alcuni soggetti tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa sul frontespizio di polizza.

Le garanzie valgono per:

1) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti di ufficio;
- fatti relativi alla circolazione stradale quando gli assicurati, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell'Ente;

2) Difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio:

La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:

- assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento).
- derubricazione a reato colposo;
- archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale e l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, **la Società provvederà all'anticipo** delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati nei confronti degli assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La presente prestazione opera in deroga all'articolo 2 – Rischi esclusi – lettera n.

3) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente) nello svolgimento della attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'Ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'Ente Assicurato)

La garanzia opera, laddove, l'Assicurato sia Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.

4) Spese di resistenza per azioni di Responsabilità avanti il giudice ordinario o al TAR.

L'intervento della Società è sempre operante. Nel caso in cui venga presentata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917, comma 3, del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile o Patrimoniale stipulata dall'Assicurato o presentata dalla Compagnia, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa.

Nel caso di inoperatività della predetta copertura per qualsiasi motivo, la presente garanzia opererà a primo rischio.

5) "Pacchetto Sicurezza"

5.1) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per:

- le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- le violazioni alle normative sulla Privacy, a condizione che il titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi della normativa vigente;

5.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

5.3) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli artt. 5.1 e 5.2 ("Pacchetto Sicurezza")

A parziale deroga dell' Art. 5 – Inizio e termine della garanzia - delle Condizioni particolari di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 5.1 e 5.2, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento legislativo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
- La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

6) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

7) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché gli Assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva o archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di Responsabilità, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale, nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) eventualmente anticipate per la difesa in ogni grado di giudizio.

La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga dell'art. 2 – Rischi esclusi – lettera b.

Art. 2) RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti la materia delle successioni e delle donazioni;
- b) l'ambito fiscale ed amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- l) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189 comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- n) per fatti dolosi delle persone assicurate.

Art. 3) MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale garantito si riferisce ad ogni persona assicurata e rappresenta la massima esposizione della Compagnia per sinistro, indipendentemente dalla durata e stato della controversia, e per anno assicurativo.

Art. 4) PERSONE ASSICURATE

La garanzia è prestata per i seguenti ruoli professionali:

- SINDACO	n. 1
- COMPONENTI DI GIUNTA (anche qualora assessori esterni)	n. 4
- CONSIGLIERI COMUNALI	n. 8
- SEGRETARIO COMUNALE/DIRETTORE GENERALE	n. 1
- DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI	
- (anche qualora in carichi ai sensi dell'art. ex 110 Dlgs. 267/2010)	n. 5
- DIPENDENTI DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO ESTERNO	n. 4

indipendentemente dalla persona fisica che ricopre effettivamente il ruolo nel momento in cui insorge il caso assicurativo.

Art. 5) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per le controversie che insorgono, indipendentemente dalla data di accadimento dell'evento che origina la richiesta (comunque non antecedente ai 5 anni precedenti la

stipulazione del contratto), durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, con esclusione comunque dei casi assicurativi pregressi già conosciuti precedentemente alla stipulazione del contratto.

Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Art. 6) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi Europei.

Art. 7) OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

- a) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, **entro 15 giorni lavorativi** dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro alla Società tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza - e, unitamente alla denuncia, deve fornire:
- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
 - una descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
 - il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.
- b) Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l'Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società – tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
 - fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
 - fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza.

La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 30 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli motivatamente di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

- c) L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.
- d) Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario.

Il diritto si estende alla scelta dei periti.

Art. 8) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, (Ente, Amministratore, Consigliere, Dipendente, Segretario Comunale), in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anticipando gli importi in corso di causa.

Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

Art. 9) ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premesso che il presente contratto è stipulato sulla base di elementi variabili, il premio è convenuto in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato al 31 dicembre di ciascun anno secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base.

Per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito nell'80% del premio anticipato, entro 60 giorni successivi alla scadenza annuale il Contraente deve comunicare alla Società le variazioni intervenute. Sulla base di questi dati la Società compilerà specifico atto di regolazione del premio, attivo e/o passivo che, se attivo, verrà onorato entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto documento.

Il mancato adempimento di uno degli obblighi suddetti non comporterà mai la sospensione della garanzia se non trascorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione stessa inviata per raccomandata dalla Società al Contraente.

In previsione della riduzione del numero di Consiglieri e Assessori con decorrenza dal primo rinnovo del Consiglio Comunale (art. 16 Legge 14.09.2011 n. 148) si precisa che, a partire dalla seconda annualità della polizza, il premio iniziale verrà calcolato tenendo conto degli elementi considerati all'atto della regolazione di cui sopra.

Art. 10) ARBITRATO IRRITUALE

Fermo restando il diritto delle parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale.

L'arbitro sarà nominato su istanza di una delle parti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato.

Le spese dell'arbitro saranno sostenute dalla parte soccombente.

Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.

COMUNE DI MALCESINE

CAPITOLATO SPECIALE [CIG N. 8476166176]

FURTO

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **società/compagnia:** l'impresa assicuratrice;
- **premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PARTITE ASSICURATE:

La Società assicura i seguenti valori:

1)	BENI MOBILI:	Euro 50.000,00
2)	DENARO E VALORI in genere riposti in cassaforte, armadi corazzati o registratori di cassa:	Euro 15.000,00
3)	DENARO E VALORI: comunque custoditi, esclusivamente durante l'orario di apertura degli uffici:	Euro 5.000,00
4)	DENARO E VALORI in genere trasportati da dipendenti o da persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori:	Euro 15.000,00
5)	MACCHINARI E ATTREZZATURE in genere di proprietà della Contraente anche all'esterno posti in uso nei cantieri	Euro 45.000,00

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo in cui il Contraente e/o l'Assicurato sia incorso all'atto della stipulazione della presente assicurazione e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso.

Resta inoltre convenuto che il Contraente e/o Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare i danni provocati e/o accaduti.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente / Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre assicurazioni e deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza stessa, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all'art. 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Resta comunque inteso che l'eventuale mancata comunicazione che non sia frutto di dolo, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all'indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga all'art. 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stessa.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate del premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza il settore comunale competente per la gestione delle polizze e sinistri, specificando le circostanze dell'evento e indicando i beni sottratti, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;

- b) **conservare le tracce** e gli indizi materiali del reato fino ad avvenuto sopralluogo da parte della Società - da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia del danno stesso - senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro facendo seguito, appena possibile, con uno stato particolareggiato di detti enti e l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

L'inadempimento di uno di tali obblighi che non sia frutto di dolo non comporterà alcun pregiudizio per il Contraente o l'Assicurato.

Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Art. 9 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto di servizio assicurativo avrà decorrenza dalle **ore 24.00 del giorno 31.12.2020** purché entro tale data sia intervenuta l'aggiudicazione e cesserà alle **ore 24.00 del giorno 31.12.2022**. Il contratto dovrà essere eseguito in detto periodo in forma continuativa anche nelle more di redazione, produzione, stampa e sottoscrizione dei tagliandi di polizza annuale. Ai contraenti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della suddetta scadenza.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative alla presente gara, nonché per le controversie fra il Contraente e/o l'Assicurato e la Società per la gestione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro dove ha sede il Contraente.

ART. 12 – OPERATIVITÀ CAUZIONE DEFINITIVA

Nei casi di inadempienze contrattuale, il contraente avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione definitiva prestata in fase di sottoscrizione del contratto. La Società dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte d'essa. La garanzia è svincolata automaticamente nei termini e modalità previsti dalla Legge.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 – RITENUTA DI GARANZIA

Sul premio annuo indicato dalla compagnia assicurativa sarà applicata la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 30, comma 5-bis. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA

Art. 1 - Rischio assicurato:

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:

1. **furto, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali** di proprietà od in uso al comune:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Resta inteso che durante le ore di apertura dei locali, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nei locali stessi vi sia la costante presenza dell'Assicurato o di suoi dipendenti o di persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;

2. **furto attraverso le luci di serramenti e di inferriate** con rottura del vetro retrostante oppure quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
3. **furto commesso con chiavi vere** che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai dipendenti dell'Assicurato stesso od a persone da lui incaricate della custodia delle chiavi dei locali. Tale garanzia è operante dal momento della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo;
4. **rapina**, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
5. **furto e rapina alle attrezzature site all'esterno** dei locali di proprietà dell'Assicurato, ma comunque nell'ambito delle ubicazioni, purché fisse per uso e destinazione. Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa **detrazione dell'importo di Euro 500,00 con importo massimo di Euro 5.000,00**;

Sono inoltre indennizzabili:

6. i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli; sono, inoltre, assicurati gli atti vandalici commessi sui beni stessi, **sino a Euro 10.000,00** per sinistro.
7. i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, comprese camere di sicurezza o corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, **sino a Euro 10.000,00 per sinistro**;
8. le spese sostenute per installare, in aggiunta ai mezzi preesistenti, blindature, serrature, congegni di bloccaggio ed inferriate nonché qualsiasi altro accorgimento atto a potenziare l'efficacia protettiva dei serramenti danneggiati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, **sino a Euro 1.500,00 per sinistro**;

9. Contenuto:

L'assicurazione di cui alla partita 1) è prestata con i seguenti limiti valevoli esclusivamente per le cose sotto elencate:

- raccolte, collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, ovunque posti, **fino ad un massimo di Euro 7.500,00** per singolo oggetto;

10. Garanzia Portavalori

L'assicurazione di cui alla partita 4), è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina e/o estorsione commessi sul dipendente, mentre, al di fuori delle sedi del Contraente, detiene i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi, alle banche, agli uffici postali, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato **il 90% dell'importo liquidato** a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi di polizza senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

11. Garanzia Denaro in cassaforte o in registratore di cassa

L'assicurazione di cui alla partita 2) è prestata per denaro riposto in cassaforte o armadio corazzato o registratore di cassa, o anche contenuto in attrezzature a tale scopo destinate (casce automatiche, parcometri, ecc.).

Limitatamente al rischio della rapina, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato **il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza**, restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

12. Ammanchi

La Società si impegna a rifondere al Contraente le somme dovute a deficienze di cassa, per contanti o valori, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti o comunque riferite e verificatesi dopo la stipulazione della presente polizza, esclusivamente in quanto causate da **involontario errore nella gestione del denaro**.

Il massimo **risarcimento è di Euro 250,00=** (duecentocinquanta/00) per ciascuno dei punti di incasso degli uffici Comunali, senza franchigia o scoperto.

13. Furto commesso da dipendenti

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) commessi od agevolati con dolo:
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- e) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 5 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non

rettangolari, di forma inscritibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Resta comunque convenuto che se i mezzi di protezione e di chiusura non dovessero rispondere per qualsiasi motivo alla descrizione sopra detta, la Società liquiderà ugualmente il danno corrispondendo all'Assicurato **il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza**, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Si conviene inoltre che durante i periodi di chiusura stagionale le garanzie tutte della presente polizza saranno soggette - in caso di sinistro - all'applicazione di uno **scoperto del 10% del danno indennizzabile**.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi di polizza senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, **perde il diritto all'indennizzo**.

Art. 7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata tra i due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione dei beni danneggiati, col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro, nell'ambito della somma assicurata, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 10 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro automatico

In caso di sinistro la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene però che sia la somma assicurata sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari, impegnandosi l'Assicurato a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Art. 11 - Altre assicurazioni - Obbligo di comunicazione

Si assicurano anche i danni conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza e non contemplati dalla predetta altra copertura.

Si conviene inoltre che in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo in proporzione ai rispettivi contratti.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 13 - Recupero dei beni sottratti

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 14 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà per essi l'importo liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 15 - Enti all'aperto

Relativamente alla partita 5), per i soli Enti all'aperto, la Società corrisponderà **all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza**, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. 16 - Interpretazione del contratto

In caso di discordanza l'interpretazione delle clausole del contratto si intenderà sempre quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

La Società assume, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, registrando i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto sul conto corrente indicato all'Ente;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del suddetto articolo 3 comma 9 bis di detta Legge.